

## **RICCARDO PISANTI**

---

Consigliere Coordinatore

DIPARTIMENTO ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PROFESSIONALE

---



**DIPARTIMENTO Attuazione della Riforma Professionale**  
Consigliere Coordinatore Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo  
e-mail: [segretario@conaf.it](mailto:segretario@conaf.it)

**Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara BRUNI**



## 1. Competenza

Formazione continua, assicurazione professionale e SIDAF

## 2. Declaratoria

Il dipartimento si occupa:

- dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività inerenti l'attuazione della riforma professionale di cui al DPR 137/2012. In particolare dell'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 del regolamento sulla formazione continua e della gestione dell'obbligo assicurativo professionale.

- della gestione della polizza collettiva ad adesione, dello sviluppo del sistema informativo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, delle interconnessioni tra i sistemi informativi degli ordini territoriali e della Rete delle Professioni Tecniche, della connessione al sistema IMI e a quanto altro necessario per il mantenimento delle relative funzionalità.

- del completamento dell'informatizzazione documentale e procedurale dell'Ordine Nazionale.

## **RICCARDO PISANTI**

Consigliere Coordinatore  
DIPARTIMENTO ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PROFESSIONALE

### **ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO**



- Raccolta della normativa ed implementazione nell'apposita sezione del portale
- Partecipazione ai diversi tavoli istituzionali.
- Partecipazione ai seminari, workshop, congressi sulle citate tematiche; a redazione di linee guida per gli iscritti e per gli Ordini provinciali relative all'utilizzo delle diverse aree di lavoro e di consultazione del Sidaf, nonché delle linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
- Definizione delle linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD) e per l'accREDITAMENTO delle Agenzie Formative, come previsto dall'art. 6 del Regolamento.
- Organizzazione di seminari presso le sedi degli Ordini, per contribuire all'ottimale gestione delle attività connesse agli obblighi di cui sopra.
- Attività di gestione e controllo degli obblighi formativi e assicurativi per quanto di competenza del CONAF

## CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

ATTIVITA'	DATE
Raccolta della normativa ed implementazione apposita sezione del portale.	30/01/2014 + aggiornamento costante.
Partecipazione ai diversi tavoli istituzionali, ai seminari, workshop, congressi sulle tematiche.	Nelle date previste
Redazione di linee guida per gli iscritti e per gli Ordini provinciali relative all'utilizzo delle diverse aree di lavoro e di consultazione del Sidaf.	Entro un mese dall'approvazione dei criteri di accreditamento delle attività formative (31 dicembre 2013).
Definizione delle linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD) e per l'accREDITAMENTO delle Agenzie Formative, come previsto dall'art.6 del Regolamento.	Entro un mese dall'approvazione dei criteri di accREDITAMENTO delle attività formative (31 dicembre 2013)
Organizzazione di seminari presso le sedi degli Ordini.	Aprile – Ottobre 2014, previo accordo con gli Ordini/Federazioni sede organizzativa.
Gestione e controllo degli obblighi formativi e assicurativi per quanto di competenza del CONAF.	Nell'arco del 2014.

## **RICCARDO PISANTI**

Consigliere Coordinatore  
DIPARTIMENTO ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PROFESSIONALE



## **CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

<b>Trasmissione da parte degli Ordini e delle Federazioni dei Piani Formativi 2014 (in deroga a quanto previsto dall'art.12 comma 5 del Regolamento per la Formazione professionale continua).</b>	<b>Entro il 31 gennaio 2014 (circolare n.60/2013).</b>
<b>Presentazione delle domande di accreditamento da parte delle Agenzie Formative</b>	<b>Entro il 31 marzo 2014.</b>
<b>Esito delle domande di accreditamento delle Agenzie Formative.</b>	<b>Entro il 30 settembre 2014.</b>
<b>Trasmissione da parte delle Agenzie Formative accreditate del Piano dell'offerta formativa.</b>	<b>Entro il 30 novembre 2014.</b>
<b>Nomina della Commissione Nazionale della Formazione Professionale Continua (art.10 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua).</b>	<b>Entro il 31 marzo 2014.</b>



**Circolare CONAF n.63 del 04/12/2013**  
Nuovo regolamento per la Formazione  
Professionale Continua: prime indicazioni  
per l'attuazione.

**In data 30/11/2013 il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua è stato pubblicato su bollettino ufficiale n.22 del Ministero della Giustizia.**

Il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.  
Il periodo triennale di riferimento per la relativa verifica di adempimento è 2014-2016.

L'unità di misura della formazione, secondo quanto previsto dall'art.4 del regolamento, resta il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.



## Chi è soggetto all'obbligo della Formazione

Art. 2 comma 2: sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ad eccezione dei soggetti esonerati dall'art. 15 del Regolamento.



## Art. 15 Esoneri dall'obbligo della Formazione

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:
  - a) maternità, per un anno;
  - b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
  - c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale.
2. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.
3. Sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca.
4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
5. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

## **Articolo 5 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua.**



### **Comma 5**

*Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.*

### **Comma 6**

*Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali\* di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.*

\* È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale.



## **Articolo 5 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua.**

### **Comma 7**

*Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.*

### **Comma 8**

*Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 5, ultima parte, del presente articolo.*

### **Comma 9**

Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione



## Articolo 11

### Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

#### *...gli Ordini territoriali:*

- a) predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;*
- b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;*
- c) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art.17;*
- d) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;*
- e) comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;*
- f) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;*
- g) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.*



## Articolo 11

### Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

#### *...le Federazioni regionali:*

- a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;*
- b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;*
- c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;*
- d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.*

*Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.*



## **Articolo 12**

### **Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa**

*...5. I piani formativi sono presentati dagli Ordini, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati entro il 15 novembre di ogni anno.*

*6. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.*



## Articolo 21

### Disposizioni finali e transitorie

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009.*
- 2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.*
- 3. In deroga all'art. 12, comma 5, del presente regolamento i piani formativi per l'anno 2014 dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2014.*



## **Articolo 21**

### **Disposizioni finali e transitorie**

*4. Entro il 31 ottobre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le procedure relative alla gestione dell'implementazione del SIDAF di cui all'art. 14.*

*5. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.*